

Decreto n. 513 del 17/07/2026

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Misure fitosanitarie per il controllo dell'organismo nocivo da quarantena *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) nella Regione Friuli Venezia Giulia.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTO il regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 che prevede misure di protezione contro gli organismi nocivi delle piante;

VISTO il regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2017, relativo ai controlli ufficiali e alle altre attività ufficiali effettuati per garantire l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanità delle piante nonché sui prodotti fitosanitari;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2019/2072 della Commissione del 28 novembre 2019 che stabilisce condizioni uniformi per l'attuazione del regolamento (UE) 2016/2031 per quanto riguarda le misure di protezione contro gli organismi nocivi per le piante;

VISTO il regolamento di esecuzione (UE) 2022/1927 che stabilisce misure per il contenimento dell'*Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) all'interno di determinate aree delimitate;

VISTO il decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, che prevede le norme per la protezione delle piante dagli organismi nocivi per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/2031 e del regolamento (UE) 2017/625;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 3, punto o, del d.lgs. 19/2021, che assegna ai Servizi fitosanitari regionali la competenza della prescrizione delle misure ritenute necessarie;

VISTO inoltre l'Articolo 32, comma 1, del citato Decreto legislativo 2 febbraio 2021 n. 19 che stabilisce che "i Servizi fitosanitari regionali curano l'attuazione, nel territorio di propria competenza, di tutte le misure ufficiali ritenute necessarie per la protezione delle piante di cui all'allegato II del regolamento (UE) 2016/2031";

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 133 del 20 febbraio 2026 di "Definizione delle aree delimitate, ai sensi dell'articolo 18 del regolamento (UE) 2016/2031, a seguito della conferma ufficiale della presenza di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) nella regione Friuli Venezia Giulia.";

VISTA l'ordinanza del Servizio fitosanitario nazionale finalizzata all'adozione di misure fitosanitarie d'emergenza per il contrasto di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli Venezia Giulia n. 15 del 30 giugno 2026 che approva il Piano d'azione per gestire l'emergenza *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in Friuli Venezia Giulia;

ATTESO che, in applicazione dell'articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali, approvata con deliberazione della Giunta regionale n. 893 del 19 giugno 2020, e successive modifiche ed integrazioni, il Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica dell'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA è la struttura regionale individuata per le finalità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19 come Servizio fitosanitario regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1211 del 31 luglio 2023 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2023 e fino al 1° agosto 2026;

CONSIDERATA la necessità di procedere all'adozione delle misure fitosanitarie per il contrasto dell'organismo nocivo da quarantena *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance), previste dallo specifico Piano D'Azione, nella Regione Friuli Venezia Giulia;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della legge regionale 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

DECRETA

L'adozione delle misure fitosanitarie, di seguito specificate, per l'eradicazione dell'organismo nocivo da quarantena *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) in area delimitata e per il controllo dello stesso nell'intera Regione Friuli Venezia Giulia. Tali misure si applicano sia negli spazi pubblici che privati, in boschi, parchi, giardini, aree urbane e agricole.

Le misure fitosanitarie, di seguito specificate, si applicano alle piante ospiti appartenenti ai seguenti generi e specie: *Citrus* L., *Fortunella* Swingle, *Poncirus* Raf., e relativi ibridi, *Ceratonia* siliqua L., *Cercis siliquastrum* L., *Clematis vitalba* L., *Cotoneaster* Medik., *Crataegus* L., *Cydonia oblonga* L., *Diospyros kaki* L., *Eriobotrya japonica* (Thunb.) Lindl., *Ficus carica* L., *Hedera* L., *Magnolia* L., *Malus* Mill., *Melia* L., *Mespilus germanica* L., *Myrtus communis* L., *Parthenocissus* Planch., *Photinia* Lindley., *Prunus* L., *Psidium guajava* L., *Punica granatum* L., *Pyracantha* M. Roem., *Pyrus* L., *Rosa* L., *Vitis* L. e *Wisteria* Nutt. Si specifica altresì che non si applicano alle sementi, ai pollini, alle colture tissutali e ai frutti destinati alla trasformazione o al consumo.

1) Nell'intera Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia sono previste le seguenti misure:

- isolamento tempestivo delle piante ospiti che mostrano sintomi di infestazione dovute all'organismo specificato;
- divieto di spostamento delle piante infestate dai siti dove sono state isolate, salvo diverse disposizioni emanate dal Servizio Fitosanitario Regionale;
- divieto di rimuovere le trappole installate dal personale del Servizio Fitosanitario Regionale.

2) In zona cuscinetto è fatto obbligo a chiunque di adottare le seguenti misure:

- effettuazione di frequenti controlli sulle piante ospiti di cui sopra che si trovano sotto la propria custodia;

3) In zona infestata è fatto obbligo a chiunque di adottare almeno una delle seguenti misure:

- realizzazione di potature mirate per eliminare le parti di piante interessate da infestazioni dell'organismo specificato;
- taglio delle piante specificate irrimediabilmente infestate;
- esecuzione di trattamenti fitosanitari mirati con l'impiego di formulati autorizzati negli specifici contesti di applicazione, nel rispetto delle indicazioni in etichetta e nel rispetto del Piano Nazionale per l'uso sostenibile dei Prodotti Fitosanitari, ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 14 agosto 2012, n. 150, è anche possibile fare riferimento all'elenco riportato sul sito di ERSA:

<https://www.ersa.fvg.it/cms/aziende/monitoraggi/organismi/schede/Aleurocanthus-spiniferus-Aleurodide-spinoso.html> (tabella sostanze attive);

È inoltre sempre obbligatoria la distruzione e lo smaltimento dei materiali vegetali infestati, in modo da escludere qualsiasi ulteriore diffusione dell'organismo specificato, tramite:

- trasporto del materiale potenzialmente infestato in mezzi chiusi che non consentano la diffusione dell'organismo nocivo, con destino presso impianto di compostaggio al chiuso, oppure;
 - solarizzazione dei detriti vegetali all'interno di container chiusi sulla parte superiore con idonea copertura trasparente (o altri contenitori trasparenti di raccolta) che devono permanere per almeno due giorni al sole prima di poterne spostare il contenuto dalla zona infestata;
- 4) In zona delimitata (comprendente zona infestata e zona cuscinetto) è fatto obbligo agli operatori professionali, quali manutentori del verde, vivaisti, fioristi e agricoltori, di prestare la massima attenzione ad individuare precocemente la presenza di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) intensificando i controlli previsti dal Regolamento (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016, nel rispetto dell'obbligo di:
- isolare tempestivamente le piante ospiti che mostrano sintomi di infestazione da aleurodidi;
 - effettuare frequenti controlli sulle piante specificate che si trovano sotto la loro custodia anche attraverso l'installazione di trappole cromotropiche;
 - registrare puntualmente le operazioni di autocontrollo.

Al fine di contrastare la diffusione di *Aleurocanthus spiniferus* (Quaintance) sono possibili interventi di lotta biologica con antagonisti naturali ammessi.

In caso di ritrovamento dell'organismo specificato al di fuori della zona infestata, è fatto obbligo a chiunque di segnalarlo tramite i canali ufficiali di ERSA o all'indirizzo: segnalazioni.fitosanitarie@ersa.fvg.it

L'attuazione delle misure fitosanitarie deve essere effettuata a cura e a spese dei proprietari o detentori, a qualsiasi titolo, dei terreni su cui si trovano le piante infestate.

Il Servizio fitosanitario regionale, sulla base dell'evoluzione dell'infestazione e della valutazione del rischio fitosanitario, fornirà indicazioni circa le procedure da attuare per il rispetto delle prescrizioni e si riserva di adottare ulteriori misure fitosanitarie ritenute idonee al fine di eradicare dell'organismo specificato o di limitarne la diffusione.

L'inadempienza alle misure del presente decreto, salvo che non costituisca reato, è sanzionata dall'articolo 54 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 19.

Il presente decreto revoca e sostituisce integralmente il decreto n. 397 del 05/08/2025 del direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica;

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e ne sarà data comunicazione sul sito web istituzionale dell'ERSA (<http://www.ersa.fvg.it>).

Avverso il presente provvedimento è possibile presentare ricorso giurisdizionale al TAR entro i termini di legge, oppure, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

/ge

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello

Elenco firmatari

ATTO SOTTOSCRITTO DIGITALMENTE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 E DEL D.LGS. 82/2005 E SUCCESSIVE MODIFICHE E INTEGRAZIONI

Questo documento è stato firmato da:

NOME: PAOLO TONELLO

*CODICE FISCALE: ******

DATA FIRMA: 17/07/2026 15:32:41